

PIANO EX ART. 28.2 BMR

Pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

SONIA – STERLING OVERNIGHT INDEX AVERAGE

Il presente piano (c.d. “Piano di Sostituzione”) è redatto ai sensi dell’articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Benchmark**” o “**BMR**”), tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (“**TUB**”). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell’indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'INDICE	Il tasso SONIA è rilevato a cura di Bank of England (“l’amministratore dell’indice”), è identificato con l’ISIN GB00B56Z6W79 ed è pubblicato nella pagina SONIAOSR= del circuito Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla). La definizione e le caratteristiche dell’indice sono pubblicate sul sito dell’amministratore dell’indice al seguente link
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE	Qualora l’amministratore dell’indice cessasse la fornitura del tasso SONIA (per sua determinazione, a seguito di un provvedimento dell’autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso SONIA, le unità di business della Banca che utilizzano il SONIA, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l’individuazione dell’indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate: • effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate; • valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati; • individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice¹; • definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l’indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata; • informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell’indice e della sostituzione con l’indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande; • predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all’articolo 118 bis comma 3 del TUB.

1 Ai sensi dello “Statement of compliance with the IOSCO principles for Financial Benchmarks” del 12 Novembre 2021” della Bank of England (“Statement”), la cessazione del Sonia viene ritenuto un evento altamente improbabile. La metodologia di calcolo del benchmark viene sottoposta ad un monitoraggio costante ed è contemplata la modifica della metodologia stessa al fine di garantire che l’indice sia sempre espressione del proprio underlying interest. Qualora ciò non fosse più possibile e prima di cessare il benchmark è prevista l’adozione di una serie di procedure di governance e, laddove possibile, il lancio di consultazioni pubbliche. (Cfr. il testo dello Statement pubblicato al seguente [link](#)).

	Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare: • le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla competente banca centrale o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente; • la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante; • la presenza degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA; • quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. ISDA, ICMA o LMA), ove possibile e opportuno; • eventuali prassi di mercato; • la capacità di attuazione della sostituzione del SONIA con indici alternativi senza ritardi ingiustificati; • la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati al SONIA. (*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione del SONIA si utilizzerà il SONIA tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.
INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE	Qualora il SONIA, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, verrà formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione del SONIA (a) per legge, o (b) dalla competente banca centrale o da altra autorità od organismo competente, o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) dalla Bank of England (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice), oppure, in

	mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce il SONIA.
--	--